

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 256/35/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza odierna, sono presenti i rappresentanti di entrambe le parti.

Il Giudice Relatore espone i termini della vertenza.

I difensori si riportano ai motivi dei propri atti ed insistono nelle rispettive domande.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, emette la seguente decisione.

FATTO, DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente impugna l'ordinanza - ingiunzione, notificata il 09.10.09, per il pagamento di € 2.521,38, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui al processo verbale 61247 del Servizio Vigilanza/Controllo di pubblicità, elevato in data 04.01.2005, ribadito con verbale di contestazione della rilevata infrazione, notificato in data 31.01.2005, con cui gli accertatori sanzionavano la violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale pubblicità ed affissioni, per l'esposizione di cinque targhe bifacciali opache avvenuta in difetto della preventiva autorizzazione.

Il ricorso alla CTP trae la sua motivazione dall'aver ritenuto il Giudice di Pace, in un primo tempo correttamente adito dalla ricorrente alla luce di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 22 bis L. 689/1981, che tra le controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria dovesse essere compresa anche quella derivante da ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa e, conseguentemente, dall'aver dichiarato "la propria incompetenza a decidere sul ricorso avverso l'applicazione della sanzione amministrativa essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di MI ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 546/92", con invito alle parti, "se ancora interessate" alla riassunzione innanzi a quest'ultima.

La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, rileva che la decisione adottata dal Giudice di Pace nell'allegata sentenza n. 31670/2010 appare a questo Collegio priva di fondamento atteso che:

-1) la procedura seguita dalla ricorrente in prima istanza, con l'adire il Giudice di Pace, è stata specificamente ed inequivocabilmente dettata dal legislatore con la Legge n. 689 del 24 novembre 1981; in particolare, agli artt. 18, 22 e 22 bis che a questo Giudice non consta siano stati ancora abrogati;

-2) la Corte Costituzionale, con sentenza 14/05/2008 ha così deliberato: "È illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24, 102 comma secondo e VI disposizione transitoria Cast., l'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni "comunque" irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria poiché l'attribuzione a tale organo di tali giudizi comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali".

Tutto quanto sopra considerato, ne consegue che le vertenze inerenti alle sanzioni amministrative per violazione del regolamento per l'esposizione di materiale pubblicitario non rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria in quanto concernono la specifica materia, attinente all'irrogazione di sanzioni amministrative depenalizzate, regolata dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981 che prevede la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione.